



Organismo di mediazione non autonomo iscritto con P.D.G. del 27/04/2012 al n. 840
del Registro degli Organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO ISCRIZIONE MEDIATORI E PERMANENZA NELL'ELENCO DEI MEDIATORI DELL'ORGANISMO "ADR MEDIAZIONE LOCRI"

Approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine del 15/12/2017

Art. 1 Costituzione e tenuta dell'elenco

E' costituito l'elenco dei mediatori dell'Organismo di mediazione "ADR MEDIAZIONE LOCRI".
Le iscrizioni dei mediatori all'elenco dei mediatori avverranno attraverso avvisi che saranno emanati tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Organismo.

L'elenco può raggiungere il numero massimo di 13 mediatori.

L'elenco è diviso in tre sezioni comprendenti:

1. Mediatori generici
2. Mediatori medici
3. Mediatori tecnici

L'elenco è tenuto a cura della Segreteria dell'Organismo ed è consultabile dal sito istituzionale dell'Organismo (www.odceclocri.it).

Art. 2 Verifica disponibilità ingresso nuovi iscritti

L'ingresso di nuovi mediatori è subordinato al rispetto del numero massimo di mediatori previsti dal presente Regolamento all'art. 1. e precisamente:

12 Dottori Commercialisti e Avvocati (questi ultimi in numero non superiore a 4)

1 Altre figure professionali

In ogni caso l'ordine si riserva di chiudere le richieste di iscrizione in base alle proprie valutazioni interne.

Art. 3 Requisiti per l'iscrizione all'elenco

Possono iscriversi all'elenco nelle diverse macro sezioni i soggetti in possesso dei requisiti di cui

agli art. 4 comma 3 e art. 18 comma 2 lett. f) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni, con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R., secondo il modello di domanda di cui all'allegato A e relative appendici ministeriali e precisamente:

per i mediatori di diritto:

- a) Avvocato iscritto ad un albo professionale e che non sia sospeso dall'esercizio della professione forense.
- b) Un percorso formativo minimo di 50 ore tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni).
- c) Possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - ☐ Non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa.
 - ☐ Non avere procedimenti penali pendenti a carico
 - ☐ Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
 - ☐ Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
 - ☐ Non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento

per i mediatori medici:

- a) Il titolo di studio di dottore in medicina.
- b) Un percorso formativo minimo di 50 ore tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il
2
Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni).
- c) Possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - ☐ Non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa.
 - ☐ Non avere procedimenti penali pendenti a carico
 - ☐ Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
 - ☐ Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
 - ☐ Non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento

per i mediatori con altre professionalità:

- a) Un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
- b) Un percorso formativo minimo di 50 ore tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni).
- c) Possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - ☐ Non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa.
 - ☐ Non avere procedimenti penali pendenti a carico
 - ☐ Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
 - ☐ Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
 - ☐ Non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Non verranno accettate iscrizioni di candidati con percorsi formativi ancora in corso.

Art. 4 Commissione esaminatrice

La valutazione delle domande di iscrizione pervenute all'Organismo saranno valutate da una apposita commissione composta da n. 3 membri:

Responsabile dell'Organismo di Mediazione

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o Consigliere delegato alla Formazione Professionale

Un mediatore già iscritto nell'elenco fra quelli con più anzianità.

Art. 5 Casi di esclusione

Le domande di iscrizione all'elenco dei mediatori non potranno essere prese in considerazione nel caso di:

1. Errata o incompleta predisposizione della domanda secondo le modalità indicate nell'avviso di cui all'art. 1) del presente regolamento.
2. Mancato possesso dei requisiti di legge.

Art. 6 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore

Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori ed al disposto dell'art. 14-bis del D.M. 180/2010, così come modificato dall'art. 6 del D.M. 139/2014. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

Art. 7 Quota di iscrizione

Al mediatore iscritti non viene richiesta una quota d'iscrizione. L'Organismo nella persona del Responsabile, tuttavia si riserva di poter far deliberare dal Consiglio dell'Ordine una quota d'iscrizione.

Art. 8 Esclusività

L'iscrizione è riservata ai soli mediatori che risultano iscritti ad Organismi di Mediazione ubicati fuori dall'ambito della Circoscrizione del Tribunale di Locri ovvero che non siano iscritti in nessun altro Organismo.

Art. 9 Primo incarico

I mediatori di nuova iscrizione, prima di poter ricevere il primo incarico di mediatore per l'Organismo, dovranno assistere ad almeno 12 procedure di mediazione, nell'arco di 6 mesi, condotte da altri e non limitate al primo incontro e comunque previa valutazione discrezionale da parte del Responsabile dell'Organismo.

Art. 10 Sospensione e cancellazione dall'elenco

L'organismo di mediazione procederà alla **sospensione** dall'elenco dei mediatori in caso:

1. Mancato completamento del percorso di aggiornamento previsto dall'art. 4 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni e dal presente regolamento, per giustificati motivi entro il biennio di competenza e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza dello stesso.
2. Su richiesta del mediatore per motivi personali.
3. In caso di punteggio medio inferiore a 3 rispetto alla sezione di valutazione del mediatore della scheda consegnata alle parti intervenute nella procedura, valutato nel biennio corrispondente a quello di aggiornamento permanente.
4. In caso di mancato rispetto degli obblighi del mediatore stabilito nel presente regolamento, nonché nel regolamento di procedura dell'Organismo ADR Mediazione Locri.

Il mediatore sospeso non può essere nominato nelle procedure di mediazione.

Il mediatore è sollevato dall'incarico, fino alla risoluzione della causa che ha comportato la sua interruzione e comunque non oltre sei mesi dalla data di sospensione. Trascorso tale termine, il mediatore sarà automaticamente cancellato dall'elenco dell'Organismo.

La riabilitazione del mediatore nei casi dei suddetti punti 1) e 2) del presente articolo, avverrà automaticamente previa presentazione della documentazione richiesta dalla Segreteria dell'Organismo.

La riabilitazione del mediatore nei casi dei suddetti punti 3) e 4) del presente articolo, avverrà dopo la partecipazione ad almeno 2 procedure di mediazione condotte da altri e non limitate al primo incontro e comunque previa valutazione discrezionale da parte del Responsabile dell'Organismo.

L'organismo di mediazione procederà alla **cancellazione** dall'elenco dei mediatori in caso di:

1. Rinuncia formale da parte del mediatore.
2. Perdita dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento
3. Mancato aggiornamento obbligatorio previsto dall'art. 4 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni e dal presente regolamento.
4. Mancata comparizione a 3 incontri di mediazione anche non consecutiva senza tempestiva comunicazione entro i 5 giorni antecedenti la data stabilita per l'incontro di mediazione, salvo casi di forza maggiore.
5. Permanenza delle cause di sospensione per un periodo superiore a 6 mesi.

I mediatori cancellati dall'elenco dell'Organismo di mediazione possono presentare una nuova domanda di iscrizione.

Art. 11 Aggiornamento professionale

Il percorso di aggiornamento biennale previsto dall'art. 4 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni e dal presente regolamento si articola come segue:

per tutti i mediatori iscritti è richiesto:

1. Un percorso formativo di almeno 18 ore teorico-pratiche acquisito presso gli enti di formazione in base all'articolo 18 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni.
2. Partecipare ad almeno 20 procedure di mediazione condotte da altri.

Art. 12 Tirocinio

Coloro che risulteranno iscritti in qualità di mediatori, potranno svolgere il tirocinio previsto dall'art. 4 del D.M. 6 luglio 2011 n. 145 presso l'Organismo di mediazione ADR Mediazione Locri nei giorni e nelle modalità previste dalla Segreteria dello stesso.

Si precisa che le richieste di tirocinio formativo dei mediatori iscritti nell'elenco dell'Organismo, avranno precedenza rispetto a quelle presentate dai mediatori non iscritti nell'elenco dello stesso.

Art. 13 Compenso del mediatore

Il compenso del mediatore corrisponderà ad una percentuale dell'incasso complessivo dovuto in solido dalle parti della mediazione, per il pagamento delle indennità previste dalla legge e risultante dalle tabelle adottate nel regolamento dell'Organismo.

Art. 14 Obblighi del mediatore

Tutti i mediatori iscritti nella lista dell'Organismo dovranno prendere visione, accettare ed attenersi scrupolosamente al presente regolamento, nonché al regolamento di procedura dell'Organismo ADR Mediazione Locri.

Spetta al mediatore comunicare qualunque variazione anagrafica o di altra natura rispetto alla documentazione di cui all'art. 3 del presente regolamento pena la sua sospensione o cancellazione dall'elenco a norma dell'art. 5) del presente regolamento.

Art. 15 Trattamento dei dati personali dei mediatori

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati forniti da coloro che accedono alla procedura di iscrizione, obbligatori per le finalità connesse alla stessa e per la gestione dell'eventuale successivo rapporto, saranno trattati conformemente alle disposizioni della legge di cui sopra e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la procedura d'iscrizione e l'eventuale successiva attività di mediazione.

Art. 16 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di mediazione, ed in particolare al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nella stessa data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.